



ALLEGATO A alla Dgr n. 2054 del 03 novembre 2014

SCHEMA DI CONTRATTO
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dr. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di _____;

- e l'avv. Michele Romano, nato a _____, in data _____, C.F. _____ e Partita Iva _____ e residente a _____, in via _____ n. _____ esercente l'attività di consulente giuridico, di seguito denominato "consulente";

Premesso che

- L'assessorato alla Sanità ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche relative agli investimenti nella Sanità e alle problematiche giuridiche afferenti all'attività dell'Assessorato per il supporto all'azione di indirizzo politico – programmatorio svolta dall'Assessorato;

- è stato valutato adeguato il curriculum dell'avv. Michele Romano, acquisito agli atti dell'Assessorato alla Sanità;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ si è deciso il conferimento al predetto Avv. _____, di un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla Sanità attraverso lo studio inerente gli aspetti indicati nella predetta DGR;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche degli investimenti in sanità e le problematiche di carattere giuridico riguardanti l'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Assessore alla Sanità della Regione del Veneto. Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla Sanità, con conseguenziale integrazioni al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza; in ogni caso il consulente avrà relazioni dirette con l'Assessore, e la relativa segreteria, e con il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia.

ART. 2

DURATA DELL'INCARICO

Il contratto è efficace a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta Regionale di conferimento dell'incarico e avrà durata fino alla scadenza del mandato di Giunta Regionale.

ART. 3

COMPENSO

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.

ART. 4

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'INCARICATO

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Riguardo quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all'art. 30 D.lgs. n. 196/2003 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 5

DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

La presente convenzione non comporta la costituzione di nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

ART. 6

GIUDICE COMPETENTE

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ART. 7

REGISTRAZIONE E RINVIO

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.